
Informativa Diritto Annuale 2021

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale.

Con la ***circolare Mise del 15/11/2016*** è stata introdotta la **riduzione del 50%** del diritto annuale prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del D.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rispetto agli importi fissati per il periodo 2011-2014.

Con successivo ***decreto Mise del 12 marzo 2020*** è stato introdotto l'**incremento** delle misure del diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022 (delibera del Consiglio camerale n. 16 del 26 novembre 2019) pari al **20%** rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2017, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Si ricorda che il diritto è dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A.

L'impresa che ha trasferito la propria sede legale da una provincia ad un'altra, deve versare il tributo alla Camera di Commercio ove era iscritta al 1° gennaio.

Chi deve pagare?

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede; l'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.

Importi 2021

INFORMATIVE PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO

Sono in recapito, esclusivamente mediante invio PEC (Posta Elettronica Certificata), le seguenti informative in merito al versamento del diritto annuale per l'anno 2021, con il dettaglio degli importi:

- [imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese](#) (file PDF)
- [imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e soggetti iscritti al REA](#) (file PDF)

Le imprese che, alla data dell'invio, non risultano in regola con il versamento del diritto annuale relativo agli anni precedenti (2019 e 2020) riceveranno le informative di seguito riportate:

-
- [imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese con irregolarità](#) (file PDF)
 - [imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e soggetti iscritti al REA con irregolarità](#) (file PDF)

In tali casi si prega di rivolgersi ai riferimenti operativi indicati a fondo pagina.

Imprese di nuova iscrizione - Anno 2021

[Prospetto riepilogativo degli importi con esempi](#) (file XLSX)

Il tributo deve essere versato solo ed esclusivamente con il [modello F24](#) (file PDF)

Per le SOLE nuove iscrizioni il pagamento può essere effettuato sia **per cassa automatica** che con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica.

Chi deve pagare?

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede; l'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.

Ravvedimento diritto annuale 2020

Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l'applicazione di **sanzioni amministrative** secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.

In particolare, tale decreto stabilisce all'articolo 4, comma 1, che la misura della **sanzione è compresa tra il 10% e il 100%** dell'ammontare del diritto dovuto.

Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una **sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento**, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L'articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l'istituto del "ravvedimento operoso". Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Il contribuente può infatti beneficiare dell'applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui "la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:

- **entro 30 giorni dalla scadenza** del termine ordinario, versando:
 - *il diritto dovuto e non versato* (o versato in misura insufficiente);
 - *una sanzione del 3,00%* (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;
 - *gli interessi*, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
- **Entro un anno dalla scadenza** del termine ordinario, versando:
 - *il diritto dovuto e non versato* (o versato in misura insufficiente);
 - *una sanzione pari al 3,75%* (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
 - *gli interessi*, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.

Tasso di interesse legale

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020 recante "Modifica del saggio di interesse legale" la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Diritto annuale, online calcolo e pagamento con PagoPA e F24



E' disponibile un sito tematico dedicato al diritto annuale: <https://dirittoannuale.camcom.it>

Questo strumento permette di ottenere il calcolo esatto dell'importo dovuto dall'impresa per gli anni 2020 (ravvedimento operoso) e 2021, effettuare il pagamento mediante il nuovo sistema elettronico [PagoPA](#) oppure stampare il modello F24 precompilato e procedere con il pagamento in banca o posta.

[Vademecum per il pagamento con PagoPA](#) (file PDF)

In alternativa è possibile rivolgersi direttamente ai riferimenti operativi indicati in questa pagina.

Come si versa

Il tributo deve essere versato su **modello F24**: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).

Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:

- *codice ente* - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l'impresa o l'unità locale (**LI** per Grosseto e Livorno);
- *codice tributo* - **3850** per il versamento del tributo omesso;
- *codice tributo* - **3851** per l'eventuale versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
- *codice tributo* - **3852** per l'eventuale versamento della sanzione;
- *rateazione* - il campo **non** deve essere compilato;
- *anno di riferimento* - **2021**;
- *importi a debito* - indicare l'importo dovuto **per ciascun tributo** versato.

Ultima modifica

Mar, 24/01/2023 - 15:25

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)

-
- [X](#)
 - [LinkedIn LinkedIn](#)
 - [Whatsapp Whatsapp](#)
 - [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)